ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 17

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'Ordine

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-17-attribuzioni-del-presidente-del-consiglio-dell-ordine/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it